

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. PROMOSSA DA FINPANARIA S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

* * * * *

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO (COME *INFRA* DEFINITO), DA RICONOSCERSI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA (COME *INFRA* DEFINITA) IN RELAZIONE ALLE RESIDUE AZIONI ORDINARIE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

***DELISTING* DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. A FAR DATA DAL 22 LUGLIO 2021**

Sassuolo (MO), 14 luglio 2021 – Finpanaria S.p.A. (“**Finpanaria**” o l’“**Offerente**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 14 giugno 2021 con riferimento ai risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti, del TUF (l’“**Offerta**”) promossa da Finpanaria e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (rispettivamente, le “**Azioni**” e “**Panaria**” o l’“**Emittente**”), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), segmento STAR (“**Segmento STAR**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito: (i) nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 21829 del 5 maggio 2021 e pubblicato in data 7 maggio 2021 (il “**Documento di Offerta**”), nonché (ii) nel comunicato sui risultati definitivi dell’Offerta pubblicato dall’Offerente in data 14 giugno 2021 (il “**Comunicato sui Risultati Definitivi**”).

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Si ricorda che, come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi, ad esito dell’Offerta, l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, è venuto a detenere complessive n. 43.189.534 Azioni, rappresentative di circa il 95,22% del capitale sociale dell’Emittente. Ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF – del quale l’Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l’intenzione di volersi

avvalere anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – e per l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF (l’**“Obbligo di Acquisto”**) in relazione alle residue n. 2.165.757 Azioni ancora in circolazione alla Data di Pagamento, pari al 4,78% del capitale sociale dell’Emittente (le **“Azioni Residue”**), dando corso ad un’unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad oggetto tutte le Azioni Residue (la **“Procedura Congiunta”**).

Con delibera n. 21958 adottata in data odierna (a disposizione del pubblico sul sito *internet* di CONSOB, www.consob.it), CONSOB, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto degli articoli 108, comma 4, e 111, comma 2, del TUF e degli articoli 50, comma 4, lettera c) e 50-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il **“Regolamento Emittenti”**), ha determinato il corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto da riconoscersi nell’ambito della Procedura Congiunta, in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta, ovvero pari a Euro 2,00 per ciascuna Azione Residua (il **“Corrispettivo della Procedura Congiunta”**).

MODALITÀ E TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO

Come anticipato *supra*, l’Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, che ha ad oggetto la totalità delle Azioni Residue. Restano, pertanto, escluse dalla Procedura Congiunta le Azioni di Panaria già detenute, direttamente e indirettamente, dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto (ivi incluse le n. 432.234 Azioni Proprie).

Inoltre, come già anticipato *supra*, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo per ogni Azione Residua il Corrispettivo della Procedura Congiunta, che è stato determinato da CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 2,00). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 4.331.514,00 (il **“Controvalore Complessivo”**).

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, entro il 21 luglio 2021, un importo pari al Controvalore Complessivo, vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, verrà depositato dall’Offerente su un conto corrente intestato all’Offerente stesso e aperto presso Banco BPM S.p.A. (il **“Conto Dedicato”**); la Procedura Congiunta avrà efficacia in data 22 luglio 2021, nel momento in cui l’Offerente confermerà all’Emittente l’avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del Controvalore Complessivo.

Al riguardo, si precisa altresì che il Diritto di Acquisto ai sensi dell’articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e, pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui *supra* – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all’Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del Controvalore Complessivo sul Conto Dedicato, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell’Emittente ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del TUF.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme

saranno trasferire agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.

REVOCA DELLE AZIONI DI PANARIA DALLA QUOTAZIONE

Si fa presente che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario nelle sedute del 20 luglio 2021 e del 21 luglio 2021 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 22 luglio 2021.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni e senza discriminazioni, a tutti i detentori di azioni di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.

L'Offerta non è stata e non sarà effettuata negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualsiasi altro paese nel quale la promozione dell'Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito presso le rispettive autorità di vigilanza. Tali paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, sono indicati come i "Paesi Esclusi". L'Offerta non è stata né sarà effettuata utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcun intermediario finanziario dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non sono state né saranno intraprese azioni volte a permettere l'effettuazione dell'Offerta in alcuno dei Paesi Esclusi.